

ALLEGATO "A" AL N. 3659 DI FASCICOLO

STATUTO

Capo I

Costituzione - Sede - Scopo - Durata

Articolo 1

- Denominazione -

1.1. E' costituita un'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE COTTOLENGO HOSPICE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO',

in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE COTTOLENGO HOSPICE
ODV" (nel seguito, l' "Associazione").

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'Organizzazione di Volontariato disciplinata dagli artt. 32 e segg. del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

- Sede -

L'Associazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

- Durata -

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

- Scopo -

4.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

4.2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/ 2017:

- gestire le attività di volontariato a favore dei pazienti ricoverati nell'Hospice e le loro famiglie;
- promuovere attività di fund raising, successivamente richiamate all'articolo 12.

4.3. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, anche in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può:

- assistere il paziente assicurando vicinanza, solidarietà, rapporto e calore umano, aiutandolo a superare le fasi più difficili anche da un punto di vista della condivisione della sofferenza, a supporto dei professionisti sanitari, e rivolgendo anche particolare attenzione ai parenti dei pazienti ed agli accompagnatori;
- promuovere iniziative culturali finalizzate alla maggior conoscenza delle finalità dell'Hospice e del tema delle cure palliative;
- organizzare dibattiti sempre con le finalità di cui al punto precedente, sviluppando tematiche legate alle scienze etiche e sociali;
- organizzare eventi anche presso la sede dell'Hospice, allo scopo di raccogliere risorse che possano essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature e dispositivi utili per la gestione dell'Hospice;

- organizzare attività di formazione diretta al personale dell'Hospice ed ai volontari della presente Associazione nonché di altre Associazioni operanti sul territorio;
- favorire la creazione ed il consolidamento di forme di collaborazione con altre Associazioni di volontariato presenti sul territorio, sempre allo scopo di lavorare per il bene dei pazienti e dei loro familiari;
- sviluppare forme di collaborazione con l'Associazione di Volontariato Cottolenghino.

4.4. È vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

4.5. L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/ o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/ 2017.

Capo II

Volontari e Lavoratori Dipendenti - Soci - Quota Annuale

Articolo 5

- Volontari e Lavoratori Dipendenti -

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti Soci.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6

- Requisiti dei Soci -

6.1. Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o che hanno successivamente aderito alla stessa, presentando domanda, impegnandosi a rispettare gli scopi dell'Associazione, e che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.

6.2. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

6.3. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o, se persona giuridica, estinzione del Socio.

6.4. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Soci, di almeno sette persone fisiche oppure almeno tre Organizzazioni di Volontariato. Possono essere ammessi quali Soci altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

6.5. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Socio ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

6.6. L'organo preposto all'esame, approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda per gravi motivi, nel caso in cui sia presentata da soggetti che abbiano tenuto comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione.

6.7. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato domanda può presentare ricorso all'Assemblea.

6.8. Il soggetto che ha presentato domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

6.9. L'esercizio dei diritti dei Soci e la partecipazione all'attività dell'Associazione sono subordinati al regolare versamento della quota annuale di contribuzione nei termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.10. Tutti i Soci hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'Associazione salvo il diritto, se assenti o dissenzienti, di impugnazione se contrarie allo statuto o estranee ai fini dell'Associazione.

Articolo 7

- Quota Associativa Annuale —

7.1. Ogni Socio è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

7.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota e alla modalità del suo versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, a incremento del patrimonio dell'Associazione.

7.3. Il versamento della quota annuale è fatto a fondo perduto; non è quindi rivalutabile, né ripetibile e in nessun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della medesima, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione.

7.4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

7.5. I versamenti all'Associazione non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 8

- Perdita della qualità di Socio —

8.1. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La

dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione del recesso.

8.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio o per gravi motivi. E' causa di esclusione dalla qualità di Socio il mancato pagamento, per due anni consecutivi, delle quote associative. Verificata la morosità, al termine del periodo sopra indicato e solo dopo aver inutilmente sollecitato per iscritto il Socio inadempiente, concedendogli un termine non inferiore a trenta giorni per il versamento, l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione al socio escluso.

Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio escluso, i diritti di partecipazione del Socio medesimo all'organizzazione e dall'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Socio escluso. La deliberazione dell'esclusione provoca la cessazione delle qualità di Socio a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Socio escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'arbitro di cui all'articolo 23 del presente Statuto. Qualora sia proposta l'impugnazione:

- l'arbitro decide immediatamente se mantenere il Socio escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Socio è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'arbitro;
- nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Socio si trovi.

Il Socio al quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale è stata deliberata l'esclusione, sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Socio a causa della deliberazione di esclusione.

Capo III

Patrimonio —Raccolta fondi —Esercizio Finanziario

Articolo 9

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

9.1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/ 2017.

9.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 10

- Patrimonio -

10.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) del fondo di dotazione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- e) dai contributi elargiti da persone fisiche, giuridiche, da enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private in genere finalizzati al sostegno degli scopi e dell'attività perseguita dall'Associazione;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) dai proventi delle attività di cui sopra, conseguiti nel rispetto del disposto dell'articolo 33 D.Lgs.117/ 2017;

h) dai finanziamenti da chiunque ricevuti a vantaggio e sostegno dell'attività associativa;

i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

10.2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti dell'articolo 6 D.Lgs.117/ 2017.

Articolo 11

- Salvaguardia del patrimonio -

11.1 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

11.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

11.3 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

11.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/ 2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 12

- Raccolta Fondi -

12.1 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/ 2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

12.2 L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 13

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/ 2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 14

- Esercizio finanziario e scritture contabili -

14.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

14.2. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.4. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/ 2017.

14.5. Al Consiglio Direttivo competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/ 2017.

14.6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nei termini di cui sopra.

Capo IV
Organi dell'Associazione
Articolo 15
- Organi dell'Associazione -

15.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- il Revisore dei Conti, ove nominato.

15.2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere prevista la nomina di cariche onorarie a riconoscimento di particolari benemerienze.

15.3. Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per i membri dell'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/ 2017.

15.4. I componenti degli Organi dell'Associazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

15.5. Salvo quanto sopra, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

15.6. Il consiglio direttivo nominerà, su indicazione del Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza, un assistente spirituale con durata biennale, rinnovabile.

Articolo 16
- Assemblea -

16.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in possesso dei requisiti di legge e in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

16.2. Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto. Il Socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

16.3. I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio munito di delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di [...] Soci con deleghe separate per ognuno di essi.

16.4. L'Assemblea è convocata anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del relativo bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.5. L'Assemblea dovrà essere convocata anche tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno [...] dei Soci ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

16.6. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di cui infra o consegnato a mano a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero nello stesso termine a mezzo telefax o posta elettronica purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

16.7. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

16.8. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale e, ove predisposto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul rimborso delle spese da liquidare agli organi dell'Associazione;
- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- delibera sull'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

16.9. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni statutarie;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa e, in tal ultimo caso, provvede alla conseguente nomina dei liquidatori determinandone i poteri nonché delibera sulla devoluzione del patrimonio.

16.10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti gli aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

16.11. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti, purché sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, qualunque sia il loro numero. Per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

16.12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea.

16.13. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento e di voto.

16.14. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

16.15. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto dal Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

16.16. Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/ video collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito loro lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, ad eccezione del caso in cui l'Assemblea sia verbalizzata in forma notarile, nel qual caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Notaio verbalizzante.

Articolo 17

- Consiglio Direttivo -

17.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. E' composto tre ad undici membri, nominati dall'Assemblea, che preliminarmente ne determina il numero, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Soci o che sono indicate da Soci che non hanno la natura di persone fisiche. Si applica l'art. 2382 c.c..

17.3. I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri si farà luogo alla cooptazione. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea che delibererà circa la loro conferma o sostituzione. Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea che procederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

17.4. Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori della sede dell'Associazione purché in Italia, a cura del Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo e comunque una volta ogni tre mesi.

17.5. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero nello stesso termine a mezzo telefax o posta elettronica purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o per posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

17.6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è comunque validamente riunito, anche se non ritualmente convocato, ove siano presenti tutti i suoi membri. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

17.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

17.8. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.9. Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio/ video collegati a condizione che siano rispettati i requisiti indicati all'art. 16.16 del presente Statuto.

17.10 Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- b) determina l'ammontare annuo della quota associativa;
- c) redige il bilancio consuntivo, completo di tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs 117/ 2017, il bilancio preventivo annuale e, ove ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- f) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- g) nomina il Segretario Generale e il Tesoriere;
- h) elabora i programmi dell'Associazione e ne cura la realizzazione;
- i) costituisce commissioni di lavoro con funzioni consultive per attivare particolari iniziative, composte anche da estranei all'Associazione e presiedute da uno o più dei suoi membri con specifiche competenze in materia;
- j) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- k) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- l) delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
- m) cura la tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 D.Lgs. 117/ 2017, salvo quanto previsto nel medesimo articolo;
- n) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di legge vigenti.

17.11. Il Consiglio Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, o un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri.

17.12. Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza dell'Associazione, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della delega, di fronte ai terzi ed in giudizio e con la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

17.13 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18

- Presidente e Vice Presidente -

18.1 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente - che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri - il Segretario generale e il Tesoriere. Essi durano in carica tre anni ed sono rieleggibili.

18.2 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni istanze giudiziarie

e amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori.

18.3. Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega di volta in volta.

18.4. Nei casi di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

18.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

18.6. Potrà essere nominato un Presidente Onorario il quale, ove non rivesta già la carica di Consigliere, potrà intervenire alle riunioni del Consiglio con facoltà consultive.

Articolo 19

- Segretario -

Il Segretario collabora con il Consiglio Direttivo e con il suo Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione; redige i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri dell'Associazione.

Articolo 20

- Tesoriere -

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Il Tesoriere provvede, altresì, al deposito delle somme e dei valori dell'Associazione presso le banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la tenuta della contabilità dell'Associazione, conservando la documentazione relativa; predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 21

- Organo di controllo e Revisione Legale -

21.1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, quest'ultima nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

21.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/ 2017.

21.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 22

- Responsabilità -

I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei Soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 23

- Libri sociali -

23.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro dei Soci;
- il Registro dei Volontari;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

23.2. Il Libro dei Soci e il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Socio il quale può estrarne copia. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

23.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. I Soci non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

23.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio Direttivo e i Soci non hanno diritto di esaminare detto Libro.

23.5 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, l'Associazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

Capo IV

Scioglimento — Clausola Arbitrale - Rinvio

Articolo 24

- Scioglimento -

24.1 Qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Associazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

24.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché

i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

24.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/ 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di [...]. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 25

- Clausola arbitrale -

25.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, su istanza della parte più diligente.

25.2. La sua determinazione sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

Articolo 26

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 17 novembre 2022

F.ti: Guido MENATO

Annalia GILIBERTI

Pier Giorgio GIRAUDO

Micaela Maria OPERTI

Maria Luisa GUIAUD

Maria Rosaria SARDELLA

MAINO Antonello

ALBERTO VADALA'